

## CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI E L'ENTE AUTONOMO LAICALE DI CULTO SANTUARIO DI OROPA PER LA GESTIONE DELLA RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI OROPA

*Allegato a DC 15/2021*

### Premesso

**A)** che i terreni e i beni compresi entro i confini della Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa incidono unicamente sul territorio del Comune di Biella e sono di proprietà dell'Ente Autonomo laicale di culto del Santuario di Oropa;

**B)** che l'Ente Autonomo laicale di culto del Santuario di Oropa è regolato da Regi Stabilimenti del 29 settembre 1644, 4 gennaio 1711, 1 marzo 1737, 3 agosto 1748, per cui è stabilita la pariteticità nel suo regime tra le parti, religiosa, rappresentata da quattro Canonici nominati dal Capitolo dei Canonici di Santo Stefano di Biella, e laica, rappresentata dal Comune di Biella nella persona del Sindaco (membro nato) e di tre amministratori eletti dal Consiglio Comunale;

**C)** che tale pariteticità è intangibile avendo gli Stabilimenti sopra citati valore di Legge Civile, per la sentenza della Corte di Appello di Torino del 28 aprile 1900;

**D)** che nulla si intende mutare in questi rapporti storicamente definiti tra enti pubblici e amministrazione santuariale che hanno consentito nel tempo e continuano oggi a garantire la gestione dei beni religiosi e ambientali del Santuario e del Sacro Monte di Oropa;

**E)** che la Legge Regionale del 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" ha istituito l'Ente di Gestione dei Sacri Monti a cui ha posto in capo la gestione delle seguenti Riserve Speciali:

del Sacro Monte di Belmonte

del Sacro Monte di Crea

del Sacro Monte di Domodossola

del Sacro Monte di Ghiffa

del Sacro Monte di Oropa

del Sacro Monte di Orta

del Sacro Monte di Varallo

**F)** che l'Ente di Gestione dei Sacri Monti persegue le finalità specifiche, come descritte nella legge regionale 3 agosto 2015 n. 19.

**G)** che inoltre nell'intero territorio della Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa si applicano i divieti di cui all'art. 35 della l.r. 19/2015.

**H)** che l'Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa e l'Ente di Gestione dei Sacri Monti hanno reciproco interesse a collaborare per l'ottimale gestione, conservazione e valorizzazione del complesso storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale del Sacro Monte di Oropa, nonché per mantenere e valorizzare le caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale riconosciute dall'UNESCO, garantendone la fruizione pubblica, la promozione turistica e il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa regionale. Entrambi danno atto che la perimetrazione ufficiale della Buffer zone e della Core zone che identificano il bene dell'UNESCO sono quelli di cui all'allegato 1, a cui si aggiungono le Cappelle di San Fermo e di San Luca che costituiscono il principio del percorso devozionale, ma sono esterne alla Core zone e Buffer zone, e la Cappella del Roc, insistente sulla Buffer zone del sito Unesco, comprese le loro strette pertinenze.

**I)** che l'art. 34, comma 3 della L.R. n. 19 del 3 agosto 2015 prevede che *"ai fini della gestione delle riserve ad esso affidate l'Ente di gestione dei Sacri Monti è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con altri soggetti, nelle quali sono individuati i rispettivi compiti e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché le relative risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle attività volte al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge"*.

**L)** che quindi la Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa presenta una sua peculiarità e specificità organizzativa e gestionale, storicamente data come sopraddetto, rispetto alle altre sei Riserve che sono state rette, fin dalla loro istituzione avvenuta con Legge regionale, da appositi Enti di gestione di diritto pubblico strumentali della Regione Piemonte.

**M)** che l'Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa è dotato di una struttura amministrativa e tecnica in grado di svolgere le attività di gestione ordinaria per il raggiungimento degli obiettivi della Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa;

**N)** che, proprio al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra e riconoscendo le specificità territoriali e gestionali della Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa, la Legge regionale 10 dicembre 2019 n. 22 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2020 e disposizioni finanziarie - B.U. 10 dicembre 2019, 3° suppl. al n. 49), all'art. 10 (Trasferimenti all'Ente di gestione dei Sacri Monti per il sostegno della riserva speciale del Sacro Monte di Oropa), ha espressamente previsto che:

*"1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare sul capitolo 169976/0, di cui alla missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, risorse finanziarie per l'ammontare di euro 150.000,00 a favore dell'Ente di gestione dei Sacri Monti finalizzate alla copertura degli oneri per le spese correnti della Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa, a fronte di specifica autonoma rendicontazione da presentare all'Ente di gestione dei Sacri Monti, definita da apposita convenzione stipulata tra questo e l'Ente autonomo laicale di culto del Santuario di Oropa."*

## **CIO' PREMESSO**

In esecuzione degli atti deliberativi sotto indicati:

- i l'Ente di Gestione dei Sacri Monti, delibera di Consiglio n. 15 del 08.07.2021;
- ii l'Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, delibera di Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_;

tra l'Ente di Gestione dei Sacri Monti, denominato "Ente", in persona del Presidente pro tempore, e l'Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, denominato "Amministrazione del Santuario", in persona degli Amministratori Delegati pro tempore di parte civile e di parte religiosa,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 FINALITA'**

Tenendo conto della secolare unicità storico-amministrativa e specificità del Sacro Monte di Oropa che costituisce un tutt'uno inscindibile con il complesso Santuarioale (sia dal punto di vista della fruibilità del pubblico, organizzativo, amministrativo e gestionale), in un clima di mutua e libera collaborazione l'Ente e l'Amministrazione del Santuario, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, attiveranno le iniziative di restauro, conservazione, manutenzione, comunicazione e promozione finalizzate alla valorizzazione storica, architettonica, artistica, naturalistica e culturale della Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa i cui confini sono indicati nella planimetria (allegato n. 1) con le specifiche aggiunte definite all'articolo 2, secondo le modalità contenute nella presente convenzione.

### **Art. 2 FINANZIAMENTI**

**2.1** L'Ente assolve quindi ai propri compiti destinando alla copertura dei costi per le spese correnti sostenute dall'Amministrazione del Santuario di Oropa, anche per l'esistenza e il mantenimento della Riserva speciale del Sacro Monte, la quota percentuale dei costi rendicontabili di cui al

successivo art. 3, mediante i fondi destinati dalla Regione Piemonte. Quanto precede a fronte di specifica rendicontazione da presentare all'Ente di gestione medesimo entro il 31 dicembre di ogni anno.

**2.2** L'Amministrazione del Santuario si farà carico, stante la disponibilità di bilancio, alla manutenzione ordinaria delle infrastrutture di fruizione presenti all'interno delle medesime superfici di cui all'allegato n. 1, da intendersi quali percorsi, muretti, acciottolati, strutture di regimazione delle acque superficiali, superfici a prato e aiuole, vegetazione arborea ed arbustiva (con priorità per la tutela della sicurezza dei visitatori, sistema informativo, cartellonistica, comunicazione istituzionale, interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale e paesaggistica etc...) e alla valorizzazione e promozione (anche tramite immagini coordinate e comunicazione web) del complesso in coordinamento con le iniziative effettuate negli altri sei Sacri Monti gestiti dall'Ente. L'Amministrazione del Santuario di Oropa si impegna a concorrere, coordinandosi con il competente settore dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, a promuovere iniziative mirate alla valorizzazione del Sacro Monte di Oropa e degli altri Sacri Monti sito Unesco.

**2.3** Le urgenze conservative di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio storico e artistico del Sacro Monte (come su delimitato) e delle Cappelle in particolare dovranno essere definite di comune accordo tra l'Amministrazione del Santuario e l'Ente in un programma pluriennale concordato con la competente Soprintendenza sulla base di un piano di manutenzione e conservazione programmata del Sacro Monte, messo a punto dall'Ente stesso. Il programma pluriennale suddetto verrà periodicamente aggiornato e includerà anche gli interventi di manutenzione ordinaria. L'Amministrazione del Santuario e l'Ente si impegnano comunque a ricercare i fondi necessari per tali interventi che dovranno essere reperiti in apposite voci di bilancio dell'Ente, oltre che per il tramite di fonti di finanziamento terze di istituzioni o privati.

**2.4** L'erogazione dei fondi all'Amministrazione del Santuario avverrà, da parte dell'Ente, entro e non oltre 30 giorni dopo la verifica della relativa rendicontazione e dopo che l'Ente avrà ricevuto i suddetti finanziamenti da parte della Regione.

### **Art. 3 MODALITA' DI RENDICONTAZIONE**

**3.1** L'Amministrazione del Santuario riceverà entro il 30 giugno di ogni anno, un acconto pari al 50% del contributo totale che sarà rendicontato entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. L'Amministrazione del Santuario provvederà quindi ad inviare all'Ente a mezzo PEC la rendicontazione delle attività effettuate nel corso dell'esercizio medesimo, tratte dal proprio bilancio in funzione dei principi di unicità gestionale di cui al precedente art. 1. Le voci di rendicontazione che daranno luogo al pagamento da parte dell'Ente (*fatte salve successive possibili modificazioni di ordine pratico che dovranno essere concordate di comune accordo ed in buona fede tra l'Ente e l'Amministrazione del Santuario*), sono di seguito elencate;

**3.2 Voci e percentuali di rendiconto ammissibili dei costi dell'Amministrazione di Oropa:**

3.2.1.) non superiore al 25% delle spese di promozione e comunicazione;

3.2.2) non superiore al 25% dei costi generali: costi gestione automezzi e assicurazioni; costi conduzione impianti; spese telefoniche;

3.2.3) non superiore al 25% dei costi riscaldamento e non superiore al 25% dei costi per i consumi elettrici;

3.2.4) non superiore al 25% delle spese di manutenzione generali (strade accesso, sale, diserbo, ghiaia, tetti, gronde, androni, interni, manodopera ditta esterna);

3.2.5) non superiore al 25% dei costi per la pulizia dei servizi igienici pubblici e sanificazioni aree comuni a corredo dell'area per l'accoglienza dei visitatori Riserva;

3.2.6) non superiore al 25% dei costi vigilanza aree museali e attività relative alle visite guidate anche della Riserva;

3.2.7) non superiore al 25% degli oneri raccolta rifiuti e smaltimento;

3.2.8) 100% degli oneri di co-finanziamento per opere restauro Sacro Monte.

### **Art 4 DIRITTI DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL SANTUARIO DI OROPA**

L'Amministrazione del Santuario di Oropa può intervenire a sua volta direttamente e con proprie risorse e/o di soggetti terzi per la conservazione, gestione e valorizzazione del Sacro Monte, in accordo con l'Ente a cui andranno sottoposti i progetti di intervento per la preventiva autorizzazione. All'Amministrazione del Santuario di Oropa competono, nel rispetto dei vincoli

previsti dalla L.R. 19/2015 e s.m. e i., tutti i diritti e i doveri riguardanti la proprietà sia relativamente al Sacro Monte, e alla core zone UNESCO, sia alla buffer zone UNESCO, che all'intero territorio della Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa.

#### **Art. 5 SEGNALETICA**

L'Amministrazione del Santuario di Oropa riconosce la necessità e i vantaggi in termini di decoro e di immagine di una segnaletica coordinata. Verrà definita e concordata con l'Ente una tipologia di segnaletica che verrà approvata dalla Regione Piemonte, coordinata con gli altri Sacri Monti, da adottare nella core zone e nella buffer zone del sito UNESCO, nel rispetto delle vigenti normative e prassi autorizzative.

#### **Art. 6 INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, GESTIONE SERVIZI**

Tutte le opere ed infrastrutture che, in seguito a specifico accordo scritto con l'Amministrazione del Santuario, fossero realizzate direttamente dall'Ente in qualità di committente, salvo diversa disposizione contenuta nell'atto deliberativo dell'Ente stesso, dal momento del loro collaudo o certificato di regolare esecuzione si intendono di proprietà dell'Amministrazione del Santuario.

#### **Art. 7 DURATA**

**La presente convenzione ha durata di 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.** In caso di disdetta di una delle parti, la stessa dovrà darne comunicazione a mezzo lettera R.R. o PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In tal caso le parti si impegnano a stipulare la nuova convenzione entro tre mesi da tale comunicazione; fino ad allora varrà la precedente. Eventuali modifiche della presente convenzione sono ammesse soltanto per concorde e formale delibera delle due amministrazioni.

La presente è redatta in n. due copie composta di n. 4 pagine, oltre allegato cartografico.

Letto, accettato e sottoscritto

Data \_\_\_\_\_

**gli Amministratori Delegati dell'Ente autonomo laicale di culto del Santuario di Oropa**

\_\_\_\_\_  
**Il Presidente dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti**

\_\_\_\_\_  
all. 1 - Planimetria individuazione confini Riserva Speciale Sacro Monte Oropa, Buffer Zone e Core Zone bene dell'UNESCO.

